

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente disciplina, stabilisce, fra le modalità di svolgimento delle sedute, le modalità telematiche delle riunioni della Giunta comunale del Comune di Maenza.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente Regolamento, per *“riunioni in modalità telematica”* nonché per *“sedute telematiche”*, si intendono le riunioni della Giunta per le quali è prevista la possibilità della partecipazione di uno o più componenti e del Segretario comunale connessi a distanza, tramite sistemi individuali, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e l’interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti.
2. La partecipazione alle sedute, in modalità da remoto, avviene utilizzando strumenti di videoconferenza o video chiamata che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l’effettiva partecipazione alla trattazione ed alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in modo tale che il Segretario comunale possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Sindaco possa regolare l’andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) votazione.
4. Sono considerate tecnologie idonee: sistemi di videoconferenze con invio ristretto ai partecipanti.
5. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti è, comunque, possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di file.

Art. 4

Convocazione

1. La convocazione della riunione avviene con modalità ordinaria di invio email o utilizzo di altri strumenti informatici ai componenti aventi diritto contenente l’ordine del giorno, le proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione ed i relativi allegati e, eventualmente, il link di collegamento delle sedute in modalità digitale.
2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si svolge la riunione con la modalità digitale in sistema chiuso ed ogni componente della Giunta garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

Art. 5

Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità digitale, la Giunta, nel rispetto di quanto disposto dall'art.3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla legge per l'assunzione di deliberazioni della Giunta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Segretario comunale verbalizzante verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
4. La seduta è aperta dal Sindaco, che la gestisce. Il numero legale è verificato in corso di seduta ed all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno, nei modi e forme previsti dalla legge.
5. Il verbale delle deliberazioni assunte segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune di Maenza.

Art. 6

Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi da remoto.
2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza o video chiamata, si sospende, temporaneamente, la seduta per poi riprendere mediante un nuovo appello del Segretario Comunale.
3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento si dichiara la seduta chiusa e rinviata.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "*Amministrazione Trasparente*" esistente sul sito istituzionale dell'Ente.